



N. R.G. 3607/2016

Sentenza n. 1510/2019 pubbl. il 01/07/2019
RG n. 3607/2016
Repert. n. 3177/2019 del 01/07/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dr.ssa Alessandra Ramon

Presidente

dr.ssa Chiara Campagner

Giudice

dr. ssa Lisa Torresan

Giudice relatore estensore.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile **RG 3607/2016** promossa

da

A + B + C + D + E + F.

rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti

a e

con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in

giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- parte attrice -

contro

G

in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti

con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to

in Venezia - Mestre, via

in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

Conclusioni di parte attrice:

In via preliminare di rito: Rigettarsi l'avversa eccezione di inammissibilità/improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB, essendo tale norma inapplicabile al caso di specie non avendo parte attrice formulato domande di condanna bensì esclusivamente domande di nullità e/o annullamento e/o



risoluzione delle operazioni poste in essere dalla Banca convenuta, con conseguente accertamento dell'inesistenza di un proprio debito nei confronti della procedura al fine di paralizzare le pretese di quest'ultima, senza con ciò incidere in alcun modo sulla massa.

In via subordinata di rito: Rigettarsi l'avversa eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza, non costituendo la presente "azione civile derivante dalla liquidazione" ai sensi dell'art. 83 TUB.

Per quel che riguarda **A**

Nel merito in via principale, domanda di nullità

Accertare e dichiarare la nullità degli acquisti di azioni della **G** e correlati finanziamenti

erogati agli attori per i motivi meglio esposti in atti. In particolare:

Dichiarare nulli i seguenti acquisti del signor **A**

l'acquisto di 160.000 azioni del 30 settembre 2011 per euro 10.000.020,00

l'acquisto di 80.000 azioni del 30 dicembre 2011 per euro 5.009.600,00

l'acquisto di 8.102 azioni del 2 settembre 2013 per euro 506.375,00

l'acquisto di 8.051 azioni del 2 settembre 2013 per euro 503.187,50

l'acquisto di 10.422 azioni del 2 settembre 2013 per euro 651.375,00

l'acquisto di 81.024 azioni del 30 dicembre 2013 per euro 5.064.020,00

l'acquisto di 32.000 azioni del 27 agosto 2014 per euro 2.000.000,00

l'acquisto di 34.000 azioni del 27 agosto 2014 per euro 2.125.000,00

l'acquisto di 32.000 azioni del 27 agosto 2014 per euro 2.000.000,00

*

la sottoscrizione di 506.375,00 euro del 2 settembre 2013 in obbligazioni convertibili e la successiva conversione in azioni del 29 maggio 2015

la sottoscrizione di 503.187,50 euro del 2 settembre 2013 in obbligazioni convertibili e la successiva conversione in azioni del 29 maggio 2015

la sottoscrizione di 651.375,00 euro del 2 settembre 2013 in obbligazioni convertibili e la successiva conversione in azioni del 29 maggio 2015

la sottoscrizione di 200.000,00 euro del 27 agosto 2014 in obbligazioni convertibili e la successiva conversione in azioni del 29 maggio 2015

la sottoscrizione di 180.000,00 euro del 27 ottobre 2014 in obbligazioni convertibili e la successiva conversione in azioni del 29 maggio 2015.

*

Conseguentemente accertarsi l'inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'istituto sui conti correnti intestati al signor **A** identificati con il numero 06/010/057/0827000, con il numero



06/010/057/0856293 e con il numero 010570005233, nonché la nullità/inefficacia degli addebiti sui medesimi conti a titolo di interessi sulle somme erogate per l'acquisto delle azioni e la sottoscrizione delle obbligazioni, di imposte sui titoli acquistati e di spese connesse agli acquisti.

*

Determinarsi e accertarsi il saldo dare/avere dei conti correnti sopra indicati una volta epurati dagli illegittimi addebiti sugli stessi registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti di azioni e per la sottoscrizione di obbligazioni, per le imposte sui titoli acquistati e per le spese connesse agli acquisti nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte addebitate, con le somme risultanti a debito del sig. **A** nei conti correnti sopra indicati.

*

Andrà infine accertato che nulla deve il signor **A** a Banca **G** in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte.

*

Nel merito in via subordinata, domanda di risoluzione

Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni e le sottoscrizioni di obbligazioni della **G** eseguiti dal signor **A** mediante finanziamenti ed in particolare quelli descritti al punto precedente.

*

Conseguentemente accertarsi l'inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'istituto sui conti correnti intestati al signor **A** identificati con il numero 06/010/057/0827000, con il numero 06/010/057/0856293 e con il numero 010570005233, nonché la nullità/inefficacia degli addebiti sui medesimi conti a titolo di interessi sulle somme erogate per l'acquisto delle azioni e la sottoscrizione delle azioni, di imposte sui titoli acquistati e di spese connesse agli acquisti.

Determinarsi e accertarsi il saldo dare/avere dei conti correnti sopra indicati una volta epurati dagli illegittimi addebiti sugli stessi registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti di azioni e per la sottoscrizione di obbligazioni, per le imposte sui titoli acquistati e per le spese connesse agli acquisti nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte, con le somme risultanti a debito del sig.

A nei conti correnti sopra indicati.

*



Accertarsi che nulla deve il signor **A** ato a Banca **G** s. a. in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte.

Per quel che riguarda **D + E**

Nel merito in via principale, domanda di nullità

Accertare e dichiarare la nullità degli acquisti di azioni della **G** e correlati finanziamenti erogati agli attori per i motivi meglio esposti in atti.

In particolare dichiararsi nulli i seguenti acquisti del signor **D**
acquisto di 40.000 azioni del 30 settembre 2011 per euro 2.500.020,00
acquisto di 16.000 azioni del 28 giugno 2013 per euro 1.000.020,00
acquisto di 2.825 azioni del 2 settembre 2013 per euro 176.562,50
acquisto di 7.000 azioni del 27 agosto 2014 per euro 437.500,00
acquisto di 5.000 azioni dell'11 settembre 2014 per euro 312.500,00

*

Nonché dichiararsi nullo il seguente acquisto cointestato tra **D** e **E**
acquisto di 3280 azioni del 1° luglio 2014, per euro 205.000,00.

*

Dichiararsi, infine, nulla la sottoscrizione di obbligazioni convertibili del 2 settembre 2013 per euro 176.562,50 e la relativa conversione in 4.046,233 azioni del 29 maggio 2015.

Conseguentemente accertarsi la nullità/inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'istituto sui conti correnti intestati al signor **D** ovvero sul conto corrente n. 827003 nonché sul conto cointestato con la moglie **E** i n. 010571165142, nonché la nullità/inefficacia degli addebiti sui medesimi conti a titolo di interessi sulle somme erogate per l'acquisto delle azioni e la sottoscrizione delle azioni, di imposte sui titoli acquistati e di spese connesse agli acquisti.

*

Determinarsi e accertarsi il saldo dare/avere dei conti correnti sopra indicati una volta epurati dagli illegittimi addebiti sugli stessi registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti di azioni e per la sottoscrizione di obbligazioni, per le imposte sui titoli acquistati e per le spese connesse agli acquisti nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte, con le somme risultanti a debito del sig.

D e della sig.ra **E** nei conti correnti sopra indicati.

*

Accertarsi che nulla devono il signor **D** e la moglie **E** a Banca **G** s.p.a. in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte.



*

Nel merito in via subordinata, domanda di risoluzione

Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni e la sottoscrizione di obbligazioni della Banca **G** eseguiti dal signor **D** e dalla moglie **E** mediante finanziamenti sopra meglio descritti.

*

Conseguentemente accertarsi la nullità/inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'istituto sui conti correnti intestati al signor **D** ovvero sul conto corrente n. 827003 nonché sul conto cointestato con la moglie **E** i n. 010571165142, nonché la nullità/inefficacia degli addebiti sui medesimi conti a titolo di interessi sulle somme erogate per l'acquisto delle azioni e la sottoscrizione delle azioni, di imposte sui titoli acquistati e di spese connesse agli acquisti.

*

Determinarsi e accertarsi il saldo dare/avere dei conti correnti sopra indicati una volta epurati dagli illegittimi addebiti sugli stessi registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti di azioni e per la sottoscrizione di obbligazioni, per le imposte sui titoli acquistati e per le spese connesse agli acquisti nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte, con le somme risultanti a debito del sig. **D** e della sig.ra **E** i nei conti correnti sopra indicati.

*

Accertarsi che nulla devono il signor **D** e la moglie **E** i a Banca **G** s.p.a. in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte.

*

Per quel che riguarda **F** **C**

In via principale, domanda di nullità

Nel merito in via principale, domanda di nullità

Accertare e dichiarare la nullità degli acquisti di azioni della **G** e correlati finanziamenti erogati agli attori per i motivi meglio esposti in atti.

In particolare dichiararsi nulli i seguenti acquisti del signor **F** e della moglie **C**

acquisto di 16.000 azioni del 5 novembre 2012 per euro 1.000.000,00

acquisto di 800 azioni del 2 settembre 2013 per euro 50.000,00

acquisto di 14.000 azioni del 2 novembre 2013 per euro 875.000,00

acquisto di 5.200 azioni del 27 agosto 2014 per euro 325.000,00 acquisto di 2.000 azioni del 20 gennaio

2015 per euro 125.050,00



*

Dichiararsi, infine, nulla la sottoscrizione di obbligazioni convertibili del 2 settembre 2013 per euro 50.000,00 e la relativa conversione in azioni del 29 maggio 2015.

*

Conseguentemente accertarsi la nullità/inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'istituto sui conti correnti intestati ai signori **F** e **C**, ovvero sul conto corrente n. 984179, nonché la nullità/inefficacia degli addebiti sul medesimo conto a titolo di interessi sulle somme erogate per l'acquisto delle azioni e la sottoscrizione delle obbligazioni, di imposte sui titoli acquistati e di spese connesse agli acquisti.

*

Determinarsi e accertarsi il saldo dare/avere del conto corrente sopra indicato una volta epurato dagli illegittimi addebiti sullo stesso registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti di azioni e per la sottoscrizione di obbligazioni, per le imposte sui titoli acquistati e per le spese connesse agli acquisti nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte, con le somme risultanti a debito dei sig.ri

F e **C** nel conto corrente sopra indicato.

*

Accertarsi che nulla devono i signori **F** e **C** a Banca **G** in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte.

*

Nel merito in via subordinata, domanda di risoluzione

Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni e la sottoscrizione di obbligazioni della Banca **G** eseguiti dal signor

F e dalla moglie **C** mediante finanziamenti sopra meglio descritti.

*

Conseguentemente accertarsi la nullità/inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'istituto sui conti correnti intestati ai signori **F** e **C** ovvero sul conto corrente n. 984179, nonché la nullità/inefficacia degli addebiti sul medesimo conto a titolo di interessi sulle somme erogate per l'acquisto delle azioni e la sottoscrizione delle obbligazioni, di imposte sui titoli acquistati e di spese connesse agli acquisti.

*

Determinarsi e accertarsi il saldo dare/avere del conto corrente sopra indicato una volta epurato dagli illegittimi addebiti sullo stesso registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti di azioni e per la sottoscrizione



di obbligazioni, per le imposte sui titoli acquistati e per le spese commesse agli acquisti nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte, con le somme risultanti a debito dei sig.ri

€ e C, nel conto corrente sopra indicato.

*

Accertarsi che nulla devono i signori F e C, a Banca G in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte.

*

Istanze istruttorie

Come da foglio telematico del 20.09.2018.

Conclusioni di parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in narrativa e nei precedenti scritti difensivi e quanto sarà provato in corso di giudizio.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.04.2016, gli attori in epigrafe, tutti appartenenti alla famiglia H, nota famiglia di imprenditori vicentini, distintasi nel settore della panificazione e prodotti affini, professandosi azionisti di Banca G, hanno evocato in giudizio l'Istituto Bancario, assumendo di avere acquistato, nel corso di alcuni anni, un ingente numero di azioni della Banca, per il pagamento del cui prezzo avrebbero ricevuto cospicui finanziamenti, provenienti dalla Banca stessa, giungendo a risultare indebitati complessivamente per oltre 40 milioni di euro.

In particolare, gli attori allegano di avere intrattenuto per molti anni diversi rapporti contrattuali con la Banca convenuta, nella quale confluiva anche il deposito dei titoli azionari della principale società di Famiglia, la I spa.



Assumono di essere quindi stati contattati dai funzionari e Dirigenti di Veneto Banca spa, tra i quali L, M, N e O, che proposero loro di acquistare azioni proprie della Banca senza sostenere alcun esborso, in quanto le somme necessarie, comprensive non solo del prezzo, ma anche delle spese ed accessori strumentali all'acquisto, sarebbero state fornite dallo stesso Istituto. L'investimento sarebbe stato presentato come sicuro e redditizio, avendo in particolare, i funzionari, rassicurato i clienti che la Banca avrebbe riacquistato le azioni dopo circa un anno, a semplice richiesta dell'investitore, al prezzo deliberato dall'assemblea.

Il ricavato sarebbe stato utilizzato per estinguere il finanziamento e l'azionista avrebbe visto il riconoscimento di un rendimento pari a circa l'1% dei titoli. Gli investimenti venivano poi caldamente consigliati anche al fine di ottenere un miglior trattamento, da parte della Banca, in relazione agli altri rapporti intrattenuti, quali gli affidamenti concessi per le esigenze personali dei singoli interessati.

Gli attori, che si qualificano come privi di esperienza professionale nel settore finanziario, espongono di avere accettato di concludere le operazioni, avendo successivamente appreso, all'esito delle Ispezioni che hanno coinvolto l'Istituto convenuto, che si trattava di operazioni nulle e comunque illecite e che le azioni avevano perso ogni valore, così risultando, gli investitori, pesantemente indebitati nei confronti della Banca, in modo del tutto sproporzionato alle rispettive risorse finanziarie.

Nello specifico le operazioni di cui, in citazione, si dovevano gli attori, erano costituite sia da acquisti di azioni (ovvero di obbligazioni convertibili in azioni, poi effettivamente convertite), correlati all'erogazione di finanziamenti utilizzati per l'investimento, sia da acquisti azioni eseguiti con risorse proprie.

Gli attori hanno quindi prospettato, in via principale, la nullità delle operazioni di acquisto di azioni della banca collegate ad un sottostante finanziamento per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 cod civ o comunque per illiceità della causa, ovvero la nullità formale per mancanza degli ordini di acquisto e per violazione dell'art. 30 D. Lgs. N. 38/1998 (riferita non solo alle operazioni "bacciate" ma anche agli acquisti eseguiti con risorse proprie).

Hanno quindi proposto le conseguenti domande di accertamento e conseguente inefficacia dei relativi addebiti effettuati dall'Istituto sui rispettivi conti correnti, anche a titolo di interessi, imposte e spese versate in relazione agli acquisti delle azioni e all'assunzione dei finanziamenti ovvero, in alternativa, domanda di condanna dell'istituto a restituire il prezzo percepito per le operazioni contestate, interessi, spese e imposte addebitate e compensarsi il relativo importo con le somme risultanti a debito nei conti correnti. In via subordinata, gli attori hanno lamentato la violazione dell'art. 21 del D. Lgs. N. 58/1998 e degli art. 40 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (riferita non solo alle operazioni "bacciate" ma anche agli acquisti eseguiti con risorse proprie). Hanno quindi proposto la conseguente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al risarcimento del danno.




Hanno poi chiesto la rideterminazione del saldo dare avere e l'accertamento che gli attori nulla devono in relazione alle operazioni di finanziamento e acquisto di azioni collegate, previa compensazione del loro valore con le somme addebitate agli attori a titolo di finanziamento.

Hanno in ogni caso chiesto la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno.

In via di estremo subordine, hanno chiesto l'accertamento dell'impegno assunto dalla Banca al riacquisto delle azioni e la conseguente pronuncia di una sentenza ex art. 2932 cod civ, accertando e dichiarando il riacquisto, da parte della Banca, delle predette azioni al prezzo attribuito all'ultima assemblea.

* * *

Banca  si è costituita in giudizio contestando integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.



In particolare, la Banca ha sostenuto che gli attori, molti dei quali ricoprono o hanno ricoperto cariche amministrative in società di assoluto spicco, operanti anche nel settore finanziario, fossero soggetti esperti in materia ed avessero quindi concluso gli investimenti in modo pienamente consapevole e senza alcuna pressione. L'Istituto convenuto ha poi evidenziato che tutti gli attori erano soci della Banca da diversi anni, avendo investito in titoli della stessa sia dalla prima metà degli anni '90, effettuando investimenti finanziari di varia natura, anche per ingenti importi.

In relazione alle doglianze in punto di diritto, la Banca ha invece contestato l'applicabilità, al caso di specie, degli art. 30 e 31 TUF, assumendo che, in ogni caso, il contratto sarebbe stato convalidato ed eccependo la prescrizione quinquennale delle relative domande.

Ha poi contestato la fondatezza della domanda incentrata sulla violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc, negando la configurabilità del collegamento negoziale tra le operazioni denunciate.

Ha poi dedotto in ordine all'asserita inapplicabilità dell'art. 2358 cc alle società cooperative, quale la Banca stessa era al momento dell'operazione. In subordine, ha evidenziato che le operazioni contestate dagli attori sarebbero state compiute nell'ambito dei limiti disegnati dalla norma, non potendosi, di conseguenza ritenere nulle né illegittime.

Ha poi contestato la domanda di nullità per illiceità della causa, assumendo che, secondo le stesse allegazioni attoree, si sarebbe potuto trattare, al più, di illiceità del motivo, da riferirsi esclusivamente alla sfera unilaterale della Banca e pertanto inidoneo a cagionare la nullità.

Ha, infine, contestato la sussistenza delle presunte violazioni del TUF invocate da parte attrice, contestando finanche l'applicabilità della disciplina alle azioni di , le quali, secondo la prospettazione della convenuta, non potrebbero essere riconducibili agli strumenti finanziari tecnicamente intesi, essendo, i titoli di  ispirati ai principi del credito operativo e della mutualità. In relazione agli acquisti di azioni



effettuati sul mercato secondario, si tratterebbe invece di richieste formulate direttamente al Consiglio di Amministrazione e quindi afferenti il rapporto tra soci e società.

Ha, da ultimo, contestato di avere assunto alcun impegno al riacquisto delle azioni, eccependo che la lettera prodotta da parte attrice sarebbe stata sottoscritta da un soggetto non legittimato ad impegnare la Banca e contestando che gli attori, in quanto soci, potessero ritenersi, in base alle norme statutarie vigenti, titolari di alcun diritto potestativo ad ottenere il riacquisto delle azioni da parte della Banca.

Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree.

* * *

Alla prima udienza, tenutasi il 20.07.2016, le parti hanno concordemente chiesto la concessione dei termini ex art. 183, Vi comma, cpc.

Depositate le memorie di rito, il Giudice ha ammesso la prova orale, che si sarebbe dovuta escutere all'udienza del 10.11.2017.

Senonché, con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121) la Banca è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, adottata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 185, di pari data.

Il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 10.10.2017 e successivamente riassunto nei confronti della liquidatela. Con memoria del 12.01.2018 si sono costituiti i commissari liquidatori, eccependo l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB e comunque l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza.

In via subordinata, la convenuta ha chiesto il rigetto nel merito della domanda per le ragioni già dedotte ed eccepite dalla Banca *in bonis*.

Le parti sono state invitate a precisare le conclusioni sulle questioni preliminari.

* * *

Va premesso che, in sede di riassunzione, gli attori hanno ritenuto di modificare le domande, rinunciando alle domande di condanna, restitutorie e risarcitorie, e mantenendo solo alcune delle domande originariamente prospettate, delle quali si darà compiutamente conto nel prosieguo.

F che, nella fase antecedente all'interruzione, ha allegato esclusivamente il compimento di acquisti di azioni con risorse proprie e, pur avendo formalmente riassunto il giudizio, non ha riproposto alcuna domanda nei confronti dei commissari liquidatori.

Il Tribunale ritiene che tale condotta processuale debba correttamente essere interpretata come rinuncia, da parte di *F*, alle domande originariamente proposte, essendo chiaro, dal tenore complessivo dell'atto di riassunzione e delle successive memorie conclusive, che la volontà delle parti è quella di rinunciare a coltivare le domande di condanna, restitutorie o risarcitorie (cfr. ad es memoria di replica, pag.



1), o essendo parimenti evidente che **F** non aveva proposto altre domande nei confronti della liquidatela

La liquidatela, preso atto della mancata proposizione, da parte di **F**, di alcuna domanda nei confronti della procedura, non ha manifestato alcun interesse a che l'azione proseguisse, non essendo pertanto necessaria l'accettazione della rinuncia da parte della convenuta.

Va, per l'effetto, dichiarata l'estinzione giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra **F** e la Banca **G** in liquidazione coatta amministrativa.

L'ampia controvertibilità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla fase antecedente all'interruzione, in una alla marginalità della posizione di **F** che non ha richiesto il compimento di alcuna peculiare difesa o attività istruttoria nella fase successiva alla riassunzione, costituiscono gravi ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra **F** e la convenuta.

• * *

È ora possibile esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Banca in liquidazione coatta amministrativa.

Secondo quanto disposto dall'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare".

Analoga disposizione si rinviene, nell'ambito della disciplina del fallimento, nell'art. 51 l.fall, richiamato, in materia di liquidazione coatta amministrativa, dall'art. 201 della medesima legge, che sancisce il divieto di iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, alcuna azione individuale esecutiva o cautelare, laddove invece il disposto dell'art. 52 l. fall disciplina il peculiare procedimento di accertamento di diritti patrimoniali nei confronti della massa, e stabilisce che ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V - ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo.

La ratio delle norme su richiamate è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della procedura, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa, suscettibile quindi di tradursi in una diminuzione dell'attivo, mediante condanna della procedura al versamento di una somma di denaro o alla restituzione di beni, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili, anche qualora esse siano finalizzate ad ottenere l'accertamento di un diritto al fine di far valere il titolo, successivamente, in sede fallimentare, ovvero nell'ambito della procedura di liquidazione coatta.



In tal senso depone anche l'art. 72, comma 5, l. fall.

La disposizione in esame prevede, infatti, che, se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma di denaro o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Il disposto va interpretato, secondo l'interpretazione fatta propria da autorevole dottrina, nel senso che nell'ipotesi considerata devono essere trasferite in sede fallimentare entrambe le domande, sia quella volta a far valere il credito nei confronti del fallito, sia quella diretta ad ottenere la risoluzione del rapporto.

L'art. 72, 5° comma l. fall. avrebbe pertanto recepito un principio espresso più volte dalla S.C. prima della riforma di cui al D.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. civ. sent. 12396 del 1998; 7178 del 2002).

Da quanto sin qui esposto discende che debbono ritenersi improcedibili, per essere devolute al Giudice della liquidazione coatta amministrativa, secondo le procedure previste dagli artt. 86 e ss del TUB., non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive ad esse prodromiche, poiché finalizzate all'insinuazione al passivo del relativo credito.

In tal senso si è pronunciata, anche di recente, la Suprema Corte rilevando, proprio in tema di liquidazione coatta, che *"qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum"* (Cass. Civ. n. 7037/2017, Cass. civ. 9/3/2010, n. 5662).

Del resto, come osservato da autorevole giurisprudenza di legittimità, che l'intestato Tribunale ha già ritenuto di condividere (Trib. Ve sent. n. 875/2019), <<la finalità del sistema, quale si evince dalle norme citate sopra, è quella di assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, allo scopo di porre detto patrimonio al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e quindi impedire che siano fatti valere, nel concorso fallimentare, pretese aggiuntive rispetto a quelle facenti parte del patrimonio del fallito alla data della sentenza di fallimento (così Cass. 8.8.2013, n. 19025), deve affermarsi l'improcedibilità delle domande attoree anche come riformulate, in quanto domande comunque *"idonee ad incidere sul patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa, perché costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa"* (in tal senso: Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/2010; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018) >>



Le considerazioni che precedono portano quindi a concludere, in linea generale, per l'improcedibilità non solo delle domande di condanna, ma anche delle domande di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda quello di far valere una pretesa restitutoria verso la liquidatela.

Resta tuttavia da verificare se la regola dell'improcedibilità riguardi tutte e proprio tutte le domande proposte nei confronti della liquidatela (come parrebbe statuire letteralmente l'art. 83 tub) o se, invece, possano ritenersi perseguibili alcune categorie di azioni, ovviamente distinte da quelle , su richiamate, volte ad incidere negativamente sulla massa fallimentare.

Occorre, a tal fine, muovere dalla giurisprudenza di legittimità che , seppur in settori diversi, quale la materia giuslavoristica, ha ritenuto perseguibili alcune domande nei confronti di soggetti sottoposti a procedura concorsuale, laddove non finalizzate ad ottenere un provvedimento di condanna o restitutorio ma preordinate, invece, all'impugnazione del licenziamento e alla conseguente reintegra nel posto di lavoro, cfr (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

Tali pronunce hanno riconosciuto la perseguibilità, davanti al Giudice ordinario, di tali domande, non essendo, le stesse, finalizzate ad erodere la massa della procedura ma, invece, preordinate al conseguimento di un provvedimento che il giudice della liquidatela non potrebbe riconoscere in loro favore.

In tale prospettiva, si è quindi venuto affermando un orientamento dottrinale, seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità(cfr. ad es, Cass. Civ. n. 17279/2010), che ha riconosciuto come perseguibili, ancorché rivolte verso un soggetto fallito, le domande volte ad ottenere l'accertamento negativo di un proprio debito nei confronti della procedura, non tanto al fine di vantare una pretesa nei confronti della massa, quanto piuttosto al sol fine di essere liberato dall'obbligo di pagamento.

In tali casi è stato ritenuto possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Il Tribunale ritiene di condividere tale impostazione.

In argomento, si reputa decisivo osservare che il peculiare procedimento che regola la procedura concorsuale non offre alcuna tutela al debitore che intenda solo ed esclusivamente ottenere l'accertamento negativo di un proprio debito al sol fine di essere liberato dall'adempimento dei propri obblighi e che pertanto aderire ad un'interpretazione troppo rigorosa del divieto imposto dall'art. 83 TUB comporterebbe la conseguenza di dover riconoscere necessariamente un vuoto di tutela, non ammissibile alla luce del disposto dell'art. 24 Cost.

Si deve quindi ritenere che il disposto dell'art. 83 TUB vada riferito alle sole azioni che siano volte o comunque preordinate ad ottenere un titolo che consenta alla parte che agisce di incidere nella massa attiva della liquidazione.



.Chiarito quanto sopra, è ora possibile passare all'esame del caso concreto.

Come già anticipato, nel riassumere il giudizio, gli attori hanno dichiarato di avere sostanzialmente rinunciato alle domande di condanna, intendendo coltivare *"esclusivamente domande di nullità e/o annullamento e/o risoluzione delle operazioni poste in essere dalla Banca convenuta, con conseguente accertamento dell'inesistenza di un proprio debito nei confronti della procedura al fine di paralizzare le pretese di quest'ultima, senza con ciò incidere in alcun modo sulla massa"*.

Gli attori hanno quindi rinunciato a coltivare le domande riferite agli acquisti di azioni eseguiti con risorse proprie, in relazione alle quali avevano proposto esclusivamente domande preordinate ad una pronuncia di condanna, restitutoria o risarcitoria: domande che, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si sarebbero dovute dichiarare improseguibili.

Gli attori hanno quindi inteso coltivare esclusivamente le domande aventi ad oggetto le operazioni che vengono prospettate come "bacciate", ovvero gli acquisti di azioni per i quali gli attori assumono che la relativa provvista sia stata finanziata dalla Banca, predicando il collegamento tra le operazioni e la conseguente nullità e prospettando, in via subordinata, la violazione del TUF.

In relazione a tali operazioni, gli attori allegano che i finanziamenti contratti con l'Istituto per acquistare le azioni sono tutt'ora in essere e chiedono espressamente venga accertata la nullità delle operazioni, la conseguente inefficacia degli addebiti a tal fine operati dalla Banca, ovvero, in alternativa, la compensazione. Chiedono inoltre la rideterminazione del rapporto dare avere e che venga accertato che essi nulla devono alla Banca delle somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte addebitate, con le somme risultanti a debito del sig.

A

In ogni caso, chiedono l'accertamento che gli attori nulla devono alla Banca in ragione di tali operazioni.

Al fine di esaminare tali domande, deve osservarsi che l'art 56 della l. fall. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso.

Il TUB, all'art. 83, comma 3, bis, statuisce che *"in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa"*.

La *ratio* delle norme succitate è quella di consentire al creditore di vedere estinta la relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito per poi vedere la riscossione del controcredito sottoposta alle regole della falciida fallimentare.

Trattandosi, tuttavia, di disposizioni che derogano in maniera significativa alle norme generali, ai sensi delle quali ogni credito nei confronti della procedura deve essere accertato secondo le disposizioni di



cui all'art. 52 fall, richiamato dall'art. 86 e ss del TUB, la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale.

Ne consegue che, come rilevato dalla Suprema Corte, ciò che è consentito al debitore della procedura è di eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Ne discende che l'eccezione di compensazione può essere efficacemente sollevata solo se e nella misura in cui la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore *in bonis*. La deroga alla disciplina generale, in altri termini, giustificata solo se e nella misura in cui il debitore *in bonis* sia attinto dalla domanda di condanna della procedura, al fine di evitare di essere costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti del fallimento, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può invece essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto fallito o in stato di liquidazione coatta, poiché ammettere tale soluzione significherebbe consentire al creditore del fallimento, ancorché non direttamente richiesto di pagare, di eludere la generale disciplina della *par condicio creditorum*.

Applicando i suddetti principi al caso in esame, deve rilevarsi che le domande di rideterminazione dei rapporti dare avere tra gli attori e la Banca, ovvero la subordinata domanda di compensazione dei rispettivi debiti con i crediti vantati nei confronti della procedura, in ragione delle operazioni di acquisto di azioni asseritamente collegate all'erogazione dei finanziamenti, sottendono tutte la necessità di accertare un credito degli attori nei confronti della massa, da compensarsi con il proprio debito.

Non avendo, tuttavia, la procedura introdotto alcuna domanda di condanna, non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, donde le predette domande devono ritenersi improseguibili.

A diverse conclusioni deve invece giungersi per le diverse domanda volte ad ottenere l'accertamento che gli attori nulla devono alla procedura.

Si tratta, invero di domande che, pur necessariamente richiedendo una delibazione circa la sussistenza di un collegamento negoziale tra le operazioni di acquisto di azioni e le erogazioni del finanziamento, devono ritenersi esclusivamente preordinate ad ottenere la liberazione dall'obbligo di pagamento di quanto ancora dovuto, a titolo di pagamento delle rate dovute per capitale, spese e



interessi, in esecuzione del contratto di finanziamento, e presuppongono esclusivamente un accertamento circa la nullità e/o risolvibilità di tale contratto.

Ed invero, se la domanda di nullità o di risoluzione fossero fondate, gli attori non sarebbero tenuti a versare alcunché in esecuzione del contratto di finanziamento, salvo il diritto della Banca di agire per la ripetizione di quanto già ricevuto .

La domanda di accertamento negativo formulata dalle parti nei suddetti termini, in assenza di domanda da parte della liquidatela, può quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato dagli attori nei confronti della procedura a titolo di ripetizione dell'indebito versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste. Si tratta, in estrema sintesi, di domande che non incidono in alcun modo nella massa fallimentare ma consentono esclusivamente all'attore di ottenere, con efficacia di giudicato, una pronuncia che accerti la liberazione dagli obblighi nascenti da contratti nulli o risolvibili

Tali domande devono essere pertanto dichiarate proseguibili, dovendosi, per l'effetto, rimettere in istruttoria come da separata ordinanza.

* * *

Va infine rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, che invoca la competenza del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice fallimentare.

In argomento, deve rilevarsi che la questione di competenza sottoposta dalla liquidatela , si risolve, nella sostanza, in una questione di rito, attinente alla ripartizione tra le cause che possono proseguire davanti al giudice innanzi al quale erano sorte, seguendo il rito ordinario di cognizione, da quelle invece che devono ritenersi assoggettate alle regole della *par condicio creditorum* e quindi al rito di accertamento del passivo di cui all'art. 52 l fall.

In tal senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass 3.2.2006, n 2439).

Non appare quindi pertinente il richiamo della liquidatela all'art 24 l fall. , che attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a decidere le cause che traggono origine o sono derivanti dal fallimento, e che presuppone, quindi, trattarsi di norme assoggettate al rito fallimentare, laddove invece la proposizione avanti il giudice ordinario di domande rientranti nella previsione delle citate norme incorre nella pronuncia di improcedibilità, e non di incompetenza.

Le spese tra le altre parti andranno regolate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:



1. Dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra F e Banca G in liquidazione coatta amministrativa;
2. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra F e Banca G in liquidazione coatta amministrativa;
3. dichiara improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte da A + B + C + D + E, nei confronti di Banca G in liquidazione coatta amministrativa;
4. dichiara, inoltre, improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall'attore a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Venezia, 12 giugno 2019

Il Presidente

Dr.ssa Alessandra Ramon

Il Giudice Est.

Dr. Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it



N. R.G. 3607/2016



IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dr.ssa Alessandra Ramon	Presidente
dr.ssa Chiara Campagner	Giudice
dr. ssa Lisa Torresan	Giudice relatore estensore.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna, con la quale la causa è stata rimessa in istruttoria;
- richiamata l'ordinanza del 26/04/2017, che ha ammesso la prova orale sui capitoli e con i limiti meglio specificati nell'ordinanza stessa;

P.Q.M.

Rinvia il procedimento per l'escussione della prova orale, sui capitoli già ammessi con ordinanza del 26/04/2017, all'udienza del 12.11.2019 ad ore 10.30, limitando l'assunzione a due testi, salva ogni valutazione all'esito.

Venezia, 12.06.2019

Si comunichi.

Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Ramon

Il Giudice relatore estensore

Dott.ssa Lisa Torresan



